

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere degli onorevoli Di Pietro e Palomba</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dell'onorevole Cavallaro</i>)	50
ALLEGATO 4 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini, approvata dalla Commissione</i>)	54
INTERROGAZIONI:	
5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro	33
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena	33
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia	33
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	63
AVVERTENZA	34

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 25 luglio 2012.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiedendo di integrare l'intervento svolto ieri, ribadisce come il mantenimento dei presidi contro la criminalità organizzata rappresenti un postulato che deve anticipare ogni forma di intervento in materia di geografia giudiziaria. La soppressione di questi presidi costituirebbe infatti un errore storico.

Osserva quindi come alla base del provvedimento manchi quella analisi che deve

necessariamente porsi alla base di un corretto e razionale bilanciamento tra efficienza e risparmio. Manca, in particolare, una riflessione analitica che, ufficio giudiziario per ufficio giudiziario, consenta di valutare la concreta fattibilità di una soppressione e di un accorpamento, considerando i costi, l'impatto sull'efficienza e ogni altro dato utile, in ragione della densità criminale dei diversi territori.

Esprime forti dubbi che la criminalità, come qualcuno ha sostenuto, possa essere combattuta con l'informatica, per così dire « a distanza », anche perché appare ormai chiaro come lo Stato sia in genere dotato di strumenti tecnologici di livello inferiore rispetto a quello della criminalità informatica.

Ribadisce la natura di insopprimibile presidio di giustizia del tribunale di Lucera. Precisa quindi come analoghe considerazioni possano essere svolte per il tribunale di Paola, in considerazione della forte presenza della criminalità organizzata nel relativo territorio e di altri fattori ambientali, economici e geografici. Ritiene che una razionale valutazione dei criteri di delega e delle esigenze concrete della giustizia dovrebbe inevitabilmente condurre a preferire il mantenimento del Tribunale di Paola, presso il quale pendono otto rilevantissimi processi con duecento imputati per reati di criminalità organizzata, piuttosto che altri uffici giudiziari presso il quale pende un numero molto maggiore di cause in materia, ad esempio, di proprietà fondiaria.

Angela NAPOLI (FLpTP) premette di ritenere errata la legge di delega, che peraltro è stata inserita nel disegno di legge di conversione di un decreto legge relativo ad altra materia e approvata senza che il Parlamento abbia avuto la possibilità di esaminarla. Dà atto al Governo di voler rispettare il termine di esercizio della delega ma rileva come, per rispettare questo termine, siano state compiute scelte discutibili delle quali si vorrebbe fare ricadere la responsabilità sulla politica e come la politica, talvolta, non possa esimersi dal cadere nella tentazione

del campanilismo. Si produce pertanto un circolo vizioso che non appare proficuo per nessuno.

Osserva come, tra i vari criteri di delega, non ne siano stati presi in considerazione alcuni fondamentali: si riferisce ai criteri relativi alle peculiarità territoriali, alle infrastrutture e alla presenza della criminalità organizzata. Sottolinea inoltre come il cosiddetto « criterio del tre » impatti negativamente su tutto il meccanismo della delega, producendo conseguenze arbitrarie e irragionevoli. Il risultato di tutto questo è che gli effetti del provvedimento risultano drammatici, specie per una regione come la Calabria, dove vengono soppressi 4 tribunali con annesse procure e 9 sezioni distaccate, oltre ai 60 uffici del giudice di pace oggetto del distinto schema di decreto legislativo sempre all'esame di questa Commissione. Si tratta nel complesso della soppressione di ben 73 presidi di giustizia: numero che in altre regioni potrebbe essere sostenibile, ma non certamente in Calabria che è la « madre » dell'organizzazione criminale maggiormente potente e pervasiva del Paese e, comunque, una regione nella quale ogni giorno si evidenzia una forte richiesta di giustizia e verità, non essendovi solo il problema della criminalità organizzata.

Ritiene sia vero, come sostengono anche il Ministro Severino e i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, che i reati di criminalità organizzata continuerebbero ad essere perseguiti come prima, rientrando nella competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, ma evidenzia come non si possa certamente pensare di devolvere lo svolgimento di tutti i relativi processi al solo tribunale del capoluogo di provincia senza creare disfunzioni gestionali, rallentamenti dei tempi processuali e quindi, indirettamente, benefici ai malavitosi.

Esprime una forte critica nei confronti dei dati numerici forniti al Ministro dal comitato ministeriale, che sembrano creati e definiti artatamente per mantenere in vita determinati uffici giudiziari a discapito di altri.

Si sofferma quindi sulla situazione della provincia di Cosenza, nella quale è prevista la soppressione di tre tribunali su quattro, facendo presente come non si sia tenuto presente che la sede di Cosenza dal punto di vista strutturale e infrastrutturale non può sostenere il conseguente accorpamento il quale, peraltro, richiede il reperimento di immobili e strutture che comporterà solo un costo e nessun risparmio di spesa. Richiamandosi all'audizione dell'Associazione nazionale magistrati, rileva come simili operazioni di soppressione e accorpamento non potranno che ridurre l'efficienza del servizio, se non accompagnati dalla revisione delle piante organiche.

Dopo avere evidenziato le peculiarità territoriali e le difficoltà dei trasporti nella regione Calabria, si sofferma sulla natura di presidi insopprimibili dei tribunali di Rossano, Paola e Castrovillari. Ricorda inoltre come quest'ultimo, che inaugurerà a settembre una nuova struttura edilizia, sia dotato di un'aula bunker e si trovi nei pressi di un importante istituto penitenziario. La soppressione del tribunale di Castrovillari pertanto appare ancora più irrazionale alla luce di queste circostanze.

Si sofferma quindi sulla situazione di Lamezia Terme, sottolineando come anche in questo caso, tenuto conto della situazione territoriale, della forte presenza della criminalità organizzata e di specifici problemi di sicurezza pubblica, la soppressione del tribunale sarebbe estremamente dannosa.

In conclusione, chiede al Governo di tenere conto di tutti i criteri previsti dalla delega e di considerare le oggettive e notorie peculiarità che caratterizzano la regione Calabria. Più in generale ritiene che una valutazione del complesso dei criteri di delega possa migliorare il provvedimento e salvaguardare l'efficienza della giustizia.

Doris LO MORO (PD) esprime preliminarmente un giudizio critico nei confronti dei lavori svolti dal comitato tecnico ministeriale ed osserva come il criterio della presenza di forme di criminalità organiz-

zata, come la 'Ndrangheta, che oggi è la più potente e pervasiva, sia assolutamente centrale per la definizione di una razionale revisione della geografia giudiziaria.

I presidi di giustizia in territori come quello della Calabria, peraltro, sono indispensabili per contrastare non solo i reati associativi, ma anche tutti quei reati che impediscono lo sviluppo di un'economia sana come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici, la bancarotta fraudolenta, il riciclaggio.

In Calabria, pertanto non solo non si devono sopprimere uffici giudiziari, ma è necessario potenziare quelli che già esistono.

A tal fine ritiene che un'applicazione razionale e omogenea di tutti, e non solo di alcuni, criteri previsti dalla delega potrebbe condurre il Governo ad un ripensamento in ordine alla scelta di sopprimere il tribunale di Lamezia Terme ed i tre tribunali della provincia di Cosenza.

Federico PALOMBA (IdV) premesso che depositerà un documento dettagliato, afferma che l'Italia dei Valori è sempre stata favorevole alla revisione della geografia giudiziaria, avendo presentato progetti di legge ed emendamenti in proposito. Ciò non impedisce di svolgere considerazioni propositive alla proposta del Ministero basate su criteri oggettivi.

In primo luogo ricorda quello del tasso di impatto della criminalità organizzata. Alla luce di questo criterio sono inadeguate le soppressioni automatiche praticate per i distretti di Catanzaro, Catania, Caltanissetta e Palermo, territori e regioni infestate dalle organizzazioni criminali della mafia e della 'ndrangheta. In quei territori i presidi giudiziari vanno potenziati, e non già smantellati. Perciò la proposta del Ministro deve essere fortemente riveduta al fine di non lasciare lo Stato e le popolazioni prive della presenza della giustizia e dei servizi connessi.

Venendo al distretto di Messina, riferisce che il sindaco di Mistretta, comune ove insiste un tribunale, ha ieri depositato alla commissione un corposo studio dell'Università di Palermo, dal quale risulta

che l'applicazione automatica della regola del « 3 », che prevede appunto la soppressione di quel tribunale, lascerebbe scoperto di presidio giudiziario un ampio territorio comprendendo il triangolo che ha come punti estremi Patti, Enna e Palermo, territorio di grande ampiezza che necessita a sua volta della presenza di una struttura giudiziaria. Affida al Governo ed ai relatori la verifica dell'opportunità di una diversa redistribuzione più razionale alla luce del criterio della territorialità.

Sempre sul piano dei criteri, segnala che il tribunale di Cassino, da sopprimere secondo la proposta, riveste ampiamente tutti i parametri previsti dalla proposta stessa, e pertanto ne sarebbe assurda la soppressione. Rinvia in merito alla esauriente documentazione depositata al riguardo e ne sollecita caldamente il mantenimento.

Supera, infine, le questioni dei criteri per passare ad una che investe la delega, trascurando la quale si rischiano censure di incostituzionalità per difetto della stessa. Ricorda che la lettera *a*) dell'articolo 2 della delega fa salvo il mantenimento dei tribunali presso capoluoghi di provincia la 30 giugno 2011. fa presente che a quella data in Sardegna esistevano otto province con sei tribunali, tutti fatti salvi. Rammenta, però, che in diversi capoluoghi di provincia si trovano sedi staccate di tribunale, di cui la proposta del ministro prevede la soppressione. La regola del mantenimento riguarda non solo i tribunali, ma a maggior ragione le sezioni staccate, la cui soppressione andrebbe contro il dettato della delega. Questa situazione riguarda, in particolare, le sezioni staccate di Olbia (il terzo tribunale della Sardegna per volume di affari), le sezioni di Carbonia e di Iglesias e quella di Sanluri (si tratta in tutti i casi di capoluoghi di provincia alla data suindicata). Segnala questa situazione all'attenzione del Governo e dei relatori perché sul punto la proposta deve essere rivista, a pena di illegittimità. Lo stesso vale per

Urbino, capoluogo della provincia Pesaro-Urbino, come segnalato dal collega onorevole Favia.

Segnala, infine, che sull'isola di La Maddalena esiste una sezione staccata del tribunale di Tempio. Quelle popolazioni insulari non sempre riescono a raggiungere la terraferma per avverse condizioni atmosferiche; e comunque i loro spostamenti sono assai più gravosi se devono imbarcare le loro autovetture. Un presidio giudiziario è, dunque, necessario mantenerlo, essendo l'insularità una delle condizioni da considerare quando si ridefinisce la geografia giudiziaria. Se fosse ritenuto eccessivo mantenere la sezione staccata lo Stato dovrebbe comunque quantomeno assumere l'onere di mantenere l'ufficio del giudice di pace, affinché almeno per le questioni bagatellari gli isolani non siano costretti ad affrontare grandi disagi.

Marilena SAMPERI (PD) preliminarmente ricorda che da anni si è in attesa della riforma della geografia giudiziaria al fine di organizzare la giustizia sul territorio in maniera tale che siano bilanciati gli interessi di una giustizia rapida con quelli dei cittadini ad avere pari opportunità nell'accedere al servizio giustizia. Osserva che tra i principi di delega che il provvedimento in esame è diretto ad attuare vi sono alcuni, come quello della specificità territoriale, che sono proprio diretti a garantire tale bilanciamento di interessi. In particolare si prevede che nella revisione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari si debba tener conto della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale ed al tasso di impatto della criminalità organizzata. Tuttavia il Governo nell'adottare il provvedimento in esame ha preferito applicare unicamente criteri oggettivi lasciando al Parlamento, in occasione dell'espressione del parere di competenza, il compito di svolgere le valutazioni relative alle diverse specificità territoriali. In sostanza il Governo ha preferito presentare alle Camere uno schema astratto di riforma della geografia

giudiziaria che volutamente non tiene conto di tutte le peculiarità che esprime ciascun territorio. Ora spetta al Parlamento calare questo schema nella realtà concreta delle diverse situazioni locali. In quest'ottica la Commissione giustizia, seguendo le indicazioni dei relatori, ha svolto una approfondita istruttoria attraverso sia un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati sentiti procuratori distrettuali relativamente a particolari situazioni, associazioni di magistrati e di avvocati nonché i rappresentanti dell'ANCI sia attraverso l'acquisizione di osservazioni da parte dei consigli giudiziari. Ritiene in particolare che la scelta di chiedere elementi informativi e valutazioni ai consigli giudiziari abbia consentito alla Commissione di prendere direttamente conoscenza delle diverse questioni riguardanti il territorio filtrando comunque tutte quelle istanze campanilistiche che sono naturalmente rivolte al Parlamento ogni qualvolta si toccano interessi territoriali rilevanti. A tale proposito ritiene importante sottolineare come i consigli giudiziari abbiano sempre dato delle risposte caratterizzate da un grande equilibrio senza quindi mai eccedere in rivendicazioni particolaristiche.

Rileva che tanto dall'indagine conoscitiva quanto dalle osservazioni trasmesse dai consigli giudiziari è emerso che in molti casi vi sono delle difficoltà di carattere organizzatorio spesso insormontabili da parte degli uffici giudiziari accorpanti nell'accogliere nelle proprie strutture il personale e l'ingente mole di faldoni degli uffici giudiziari accorpati. Per tale ragione in molti casi, cioè quando vi è una stretta continuità territoriale, è preferibile la scelta di conservare le strutture esistenti degli uffici accorpati, costituendo comunque un tribunale unico. Ritiene comunque che la questione relativa agli spostamenti di personale e materiale connessa alla soppressione di tribunali o sezioni distaccate sia estremamente delicata specialmente alla luce della disposizione della legge delega secondo la quale tali spostamenti debbano avvenire senza alcun onere finan-

ziario. A suo parere il Governo non ha proceduto ad una adeguata analisi di impatto territoriale, tanto sotto il profilo infrastrutturale che quello relativo alla criminalità organizzata, in merito alle scelte compiute, rendendo in tal modo ancora più gravoso il lavoro che spetta al Parlamento in occasione dell'espressione del parere sullo schema di decreto in esame.

Vi è inoltre un vizio di origine della legge delega che rischia di inficiare le scelte che dovranno essere fatte in merito ai tribunali da sopprimere, trattandosi di principi di delega irrazionali ai quali il legislatore delegato deve comunque attenersi. La si riferisce in particolare al principio secondo il quale deve essere garantita la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 e al principio conosciuto come «regola del tre» secondo il quale deve essere garantito per ciascun distretto di Corte di appello un numero non inferiore a tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica. Osserva come questi principi hanno fortemente condizionato le scelte del Governo nonostante che non rispondano a motivazioni ragionevoli: il primo si riferisce ad una entità territoriale quale la provincia che, oltre ad essere un istituto in forte crisi, non presenta omogeneità nel territorio nazionale; il secondo è del tutto irrazionale in quanto non tiene in alcun modo conto delle diverse realtà territoriali determinando il mantenimento di tribunali di piccole dimensioni a discapito di tribunali che invece meriterebbero di essere salvati, ma che invece sono sacrificati proprio per salvare tribunali ai quali si applica la regola del tre.

Sottolinea l'incongruenza di una serie di scelte del Governo che hanno finito per sacrificare territori privi di collegamenti con gli uffici giudiziari mantenuti, nonostante che in quei territori vi siano oggi degli uffici giudiziari che svolgono il proprio ruolo in maniera del tutto soddisfacente. Ancora più grave è a suo

parere la mancata applicazione del criterio relativo all'impatto sul territorio della criminalità organizzata, che in alcune regioni determinerà forti disservizi anche relativamente all'attività di polizia giudiziaria e delle procure distrettuali.

Dopo aver richiamato alcune scelte del tutto irrazionali operate dal Governo, come ad esempio quella di accorpare tribunali appartenenti a province se non addirittura a regioni diverse, sottolinea l'esigenza dimenticata dal Governo di trovare un punto di equilibrio tra i tribunali di grandi dimensioni e quelli minori, secondo quanto previsto dalla stessa legge delega in considerazione del fatto che i primi hanno un crollo di produttività nel momento in cui si supera una determinata soglia del bacino di utenza.

Laura FRONER (PD) dichiara di voler esprimere in primo luogo alcune considerazioni generali sul provvedimento per poi soffermarsi sulle conseguenze che avrebbero le soppressioni di uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Trento con riferimento alle sedi distaccate del medesimo tribunale.

In merito alle considerazioni di ordine generale, ritiene di sottolineare che un eccesso di delega caratterizza l'intero provvedimento.

Condivide pienamente le finalità dell'attività di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari ossia: realizzazioni di risparmi di spesa e incremento di efficienza.

Il legislatore delegante ha dettato « principi e criteri direttivi » per la sua concreta applicazione. Ciò ci permette di desumere che i « principi e criteri direttivi » sono già stati valutati dal legislatore idonei a conseguire le due finalità di « economia » e di « efficienza ». Al legislatore delegato rimane quindi l'applicazione di quei criteri direttivi per decidere se sopprimere o ridurre il numero di uno od alcuni uffici Giudiziari.

Invece il Ministro della Giustizia anziché attenersi alla disposizione della legge delega (articolo 1, lettera *d*)), che richiama i criteri di cui alla lettera *b*) per procedere

alla riduzione o soppressione delle Sedi distaccate di Tribunale, decide un taglio lineare di tutte le 220 sedi distaccate dei tribunali italiani ritenendo che i suddetti uffici giudiziari siano per definizione diseconomici ed inefficienti senza operare alcun confronto con gli enti locali e con i responsabili apicali degli unici giudiziari di quei territorio oggetto d'intervento soppressivo.

Un legislatore delegato che rispetti la delega avrebbe invece dovuto, caso per caso e sentiti quantomeno i Presidenti di Corte d'appello ed i Procuratori Generali, verificare se sussistevano i requisiti richiamati dalla lettera *b*) del citato articolo 1 ed in modo particolare della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale.

È conseguentemente evidente in modo clamoroso che si è in presenza di un eccesso di delega che il legislatore delegante, seppur in un parere, deve rilevare ed evidenziare con la censura sul punto dello schema di decreto.

La questione ulteriore che pone e che le sta molto a cuore quale componente del direttivo del Gruppo Interparlamentare Amici della Montagna è quella relativa alla mancata attenzione alle peculiarità delle zone montane. Rileva che è noto che il Parlamento abbia sempre dimostrato una particolare attenzione ai territori montani ed a chi vive in quei territori. Infatti qualora non vi dovesse essere questa attenzione, considerato che le condizioni di vita in montagna sono particolarmente difficili per i noti problemi climatici, di orografia del territorio e di qualità dei servizi, si contribuirebbe ad incentivare il già esistente processo di spopolamento della montagna. Per cercare di rallentare, quantomeno, tale fenomeno si è voluto garantire che lo Stato prima di procedere alla razionalizzazione o chiusura dei propri presidi si confrontasse con la Comunità Locale: infatti l'articolo 22 della legge n. 97 del 1994 testualmente recita: « Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane. I provvedimenti adottati in

contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene ».

Dichiara di aver cercato qualche riferimento giustificativo nella relazione allo schema di decreto legislativo in esame, ma nulla ha trovato. Si chiede perché sia stata disattesa tale norma che grande importanza ha per la salvaguardia di una vita dignitosa nei comuni definiti montani dalla legge. L'unica risposta che so darmi è quella della selvaggia razionalizzazione che tanti guasti produrrà in un territorio, quello montano, già penalizzato di suo.

Dichiara che l'intervento governativo sia stato sbrigativo e superficiale lo ha potuto constatare anche leggendo la relazione Ministeriale, relativa all'istituzione delle Sezioni Distaccate di tribunale in occasione della riforma del Giudice Unico, che sottolineava che « l'eventuale trasferimento di servizi pubblici dalle aree montane sia soggetto ad una serie di particolari attenzioni » proseguiva la relazione « la obiettiva peculiarità della realtà montana e la volontà espressa dalla legge n. 97 del 1994 debbono essere considerate non in via autonoma ed esclusiva ma unitamente alle difficoltà concrete che le popolazioni incontrano ed incontrerebbero nel fruire dei servizi giudiziari. L'insieme di queste considerazioni impongono al legislatore delegato di valutare con particolare elasticità gli indici di riferimento fissati in via generale per tutti gli uffici Giudiziari ».

Non vi è alcuna attenzione, alcuna elasticità solo un taglio di tutte le sedi distaccate senza alcuna giustificazione se non quella apodittica che sono inefficienti per definizione !!

È evidente che si è in presenza di una violazione di legge che deve essere censurata nel parere che questa Commissione formulerà al Governo.

Esprime delle considerazioni puntuali sull'organizzazione territoriale del Tribunale di Trento, affrontando la questione del Libro Fondiario.

L'articolazione della geografia giudiziaria della Corte di Appello di Trento e Bolzano vede la presenza di tre tribunali

(Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezioni distaccate (4 ciascuna il Tribunale di Trento e di Bolzano) e di 22 Uffici del Giudice di Pace (2 nel circondario del Tribunale di Rovereto e 10 ciascuno nei Circondario di Trento e Bolzano). Se combiniamo gli interventi soppressivi dei due schemi di decreto legislativo in esame per i relativi pareri, ossia quello relativo ai Giudici di Pace e dei Tribunali e sedi distaccate, avremmo che da 36 uffici giudiziari ne rimarrebbero sei ossia il tribunale di Rovereto con il relativo giudice di pace, quello di Trento con relativo giudice di Pace ed idem per il tribunale di Bolzano, I giornali locali hanno parlato di « macelleria giudiziaria ». Non sa se quella aggettivazione può essere usata in questa sede, ma sicuramente rende perfettamente l'idea: da 36 uffici a 6. Pensa che qualsiasi persona con buon senso, anche se non è un addetto ai lavori, possa ritenere che qualcosa non ha funzionato, perché il risultato è paradossale e quindi sicuramente da rivedere.

D'altronde che vi sia stata assoluta ignoranza del legislatore delegato nell'usare la mannaia nel sopprimere le sedi giudiziarie risulta anche dal fatto che non vi è alcun riferimento nella relazione allo schema di decreto e neppure una norma di coordinamento con riferimento ad una peculiarità normativa del Distretto della Corte di Appello di Trento e Bolzano con riferimento alla normativa concernente il sistema del libro fondiario. Questo sistema si differenzia dal catasto ordinario, in uso sul rimanente territorio della Repubblica, per le modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva oltre che probatoria, per i trasferimenti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali. Più precisamente, a differenza della normativa nazionale nel diritto relativo li catasto tavolare vigente ha carattere probatorio e le risultante tavolati hanno valore costitutivo dei diritti. Sancisce infatti il Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499 all'articolo 2: « A modificazione di quanto disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni

immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario». Secondo l'articolo 75 del Nuovo Testo della Legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, presso ogni Tribunale e sede distaccata di tribunale è costituito un ufficio Tavolare, incaricato della conservazione del Libro Fondiario, cui è preposto un giudice (giudice Tavolare) designato dal presidente del Tribunale. Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili che sono situati nella rispettiva circoscrizione. Sopprimere le 4 sezioni distaccate del Tribunale di Trento significa concentrare presso il Tribunale tutto il lavoro che ogni giudice assegnato alla Sezione Distaccata svolgeva, anche come giudice Tavolare. Nel solo 2011 nelle 4 sezioni distaccate del Tribunale sono stati emessi dai Giudici 20.000 decreti tavolari che sarebbero concentrati presso il Tribunale di Trento con il relativo conseguente caos e con alti costi capo ai cittadini. Altro che risparmio di spesa ed efficienza, si otterrebbe l'esatto contrario.

Ricorda di aver già riflettuto sulla questione relativa all'evidente eccesso di delega del legislatore delegato nello stendere le norme contenute nello schema di decreto legislativo per mancata verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lett. b) dell'articolo 1 comma 2 della legge 148 del 2011.

La questione assume tutta la sua evidenza se la si considera con riferimento alle 4 sezioni distaccate del Tribunale di Trento. Ha voluto approfondire la questione andando a leggermi l'analisi dell'Ufficio delle Statistiche del Ministero della Giustizia in occasione dell'istituzione del Giudice unico di Primo Grado. Quell'ufficio, con riferimento alla revisione delle circoscrizioni, individuava come necessari i criteri di estensione del territorio e dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede centrale, cioè i sistemi di mobilità di un territorio (ora richiamati nella legge delega come *deficit* strutturale). Ne dimostrava l'estrema rilevanza per i casi del circondari del Tribunale di Trento. In

quell'occasione, infatti, anche con riferimento ai parametri di cui alla legge n. 97 del 1994 sulla montagna, erano state accorpate le sedi giudiziarie «collegate in modo sufficientemente agevole» (entro un'ora di viaggio) mentre per le sedi distaccate esistenti si precisava che non potevano essere aggregate «in quanto appartengono ciascuna ad una vallata montana diversa, non direttamente collegate tra loro e gravanti su Trento».

Anche il Presidente del Tribunale di Trento con sua lettera dd. 15 marzo 2012 indirizzata al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Giustizia precisava che in termini di efficienza le sezioni distaccate di Tione, Cles, Cavalese e Borgo Valsugana del Tribunale di Trento si erano contraddistinte per rapidità nell'erogazione del servizio al cittadino, contribuendo allo smaltimento di un terzo del carico di lavoro che altrimenti ricadrebbe sul tribunale di Trento; hanno altresì fornito rilevanti servizi agli utenti in materia di competenza del Giudice Tavolare (oltre 20.000 decreti nel solo 2011) e nella materia della volontaria giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare. In termini di spesa di servizio ha consentito agli utenti notevoli risparmi relativi alla necessità, altrimenti, di raggiungere Trento, con riferimento ai tempi di spostamento assolutamente elevati in considerazione delle caratteristiche montane dell'intero territorio. L'eventuale accorpamento delle funzioni e del personale nella sede centrale di Trento comporterebbe un maggior costo in termini di spesa complessiva ed una risposta al cittadino meno efficiente e celere. Aggiungeva ancora il Presidente del Tribunale che nel caso si volesse comunque procedere alla riduzione delle 4 sedi distaccate, quelle da non sopprimere assolutamente sono quelle di Tione di Trento e di Borgo Valsugana per l'evidente maggior *deficit* strutturale che comporta un elevato impiego di tempo per gli utenti del servizio giustizia per raggiungere la sede centrale (oltre 100 Km di distanza dal tribunale per alcuni Comuni ed anche per la mancanza totale di ogni collegamento Ferroviario per Tione

e parziale per Borgo Valsugana) e dall'adeguatezza anche attuale dell'organico per il loro funzionamento.

A queste considerazioni, che condivide, del Presidente del tribunale di Trento aggiunge, conoscendo quel territorio che si onora di rappresentare, che i risparmi di spesa per lo stato per le 4 sezioni distaccate ammontano ad una esigua somma di meno di 90.000 Euro. Questa sua affermazione sarebbe comprovata dalla documentazione inviata dai 4 Comuni sedi delle 4 Sezioni distaccate. Vi è di più. In termini di efficienza il sistema funziona in modo ottimale e l'intervento preventivato di soppressione lo metterebbe in seria discussione. È noto che nel Tribunale di Trento non si prescrivono neppure i reati contravvenzionali e che i riti alternativi in materia penale definiscono il 90 per cento dei procedimenti penali.

La relazione allo schema di decreto legislativo ed in modo particolare quella Ministeriale dell'autunno scorso affermano che non vi sarebbe più necessità del giudice di prossimità perché con lo sportello informatico e con l'uso dei sistemi informatici si sono annullate le distanze ed i disagi ambientali e territoriali. Ha il massimo rispetto per i redattori di questi atti ma si chiede che reale conoscenza abbiano della realtà della giustizia italiana. È noto che per fare quello che dicono, lo Stato dovrebbe effettuare un ingentissimo intervento finanziario per il sistema giustizia quantomeno per i prossimi 10 anni; cosa che non solo non avviene, anzi, assistiamo all'esatto contrario, ossia continui tagli anche a quel Ministero. Vi sono uffici giudiziari anche di Tribunali importanti che hanno difficoltà a funzionare con il fax quando dovrebbe essere ormai consolidato il sistema della posta certificata, per non parlare di altro.

Conclude con una raccomandazione ai relatori ed ai colleghi componenti della Commissione affinché permettano che quei territori, che, per loro fortunate circostanze o per la qualità degli operatori, stanno dando un efficace, efficiente ed economico servizio di giustizia ai propri concittadini, continuino a farlo. Per far ciò

bisogna assolutamente modificare alcune parti di quello schema di decreto legislativo che tratta tutti allo stesso modo, senza distinguere ciò che funziona solo perché non si vuole entrare nel merito delle questioni e dei singoli territori.

È per questo motivo che confida che il Governo accolga i suggerimenti contenuti nella mia riflessione ed i relatori che tengano in debita considerazione le osservazioni svolte.

Daniela SBROLLINI (PD) in primo luogo dichiara di condividere pienamente gli interventi precedenti che hanno criticato fortemente la scelta del Governo di sopprimere apoliticamente tutte le sezioni distaccate di tribunale senza tener conto in alcun modo delle diverse specificità territoriali. Dichiara di concentrare il proprio intervento sulle scelte fatte dal Governo relativamente alla provincia di Vicenza ed in particolare alla ingiustificabile soppressione del tribunale di Bassano del Grappa. A tale proposito ricorda che questo tribunale è il punto di riferimento di circa venti mila imprese o categorie economiche di diverso tipo oltre ad avere un bacino di utenza di circa trenta comuni. La scelta di sopprimere il tribunale di Bassano del Grappa non trova alcuna giustificazione se poi si tiene conto che si tratta di un tribunale particolarmente efficiente ubicato nella nuova cittadella giudiziaria, che è costata circa dodici milioni di euro ed appena inaugurata. Vi è poi da considerare che il tribunale di Vicenza, già congestionato dall'attuale carico di lavoro, non è attualmente in grado di assorbire anche le competenze del tribunale di Bassano del Grappa. Tutto ciò a suo parere determinerà notevoli disservizi a danno tanto dei cittadini appartenenti all'attuale bacino di utenza del tribunale di Bassano del Grappa quanto di coloro che rientrano in quello del tribunale di Vicenza, i cui procedimenti giudiziari subiranno ulteriori ritardi.

Tiene a precisare che il suo intervento non è volto a chiedere che rimanga per sempre immutato l'assetto territoriale del circondario di Vicenza e quindi di Bassano

del Grappa, quanto piuttosto a sottolineare l'esigenza di modificarlo solo dopo che siano state assicurate le condizioni affinché il tribunale di Vicenza possa accorparsi quello di Bassano del Grappa senza creare danni ai cittadini ed alle imprese interessate. Conclude invitando il Governo ad adottare una soluzione da tempo prospettata dal gruppo del PD secondo la quale si dovrebbe prevedere in tutte le sezioni distaccate di tribunale che si sopprimono un presidio giudiziario, quale la sede dell'ufficio del giudice di pace che costituirebbe in tal modo attuazione del principio irrinunciabile della giustizia di prossimità.

Gian Pietro DAL MORO (PD) dopo essersi associato alle critiche espresse da tutti i deputati in merito ai « tagli lineari » delle sezioni distaccate, si sofferma sull'irragionevole inserimento nel circondario del tribunale di Rovigo di alcuni comuni che hanno come naturale punto di riferimento Verona. Si tratta di comuni che sono stati sottratti all'area di competenza del tribunale di Verona con l'unico fine di rendere più corposo il bacino di utenza del tribunale di Rovigo che non potendo essere soppresso deve comunque raggiungere una certa dimensione. L'irrazionalità di questa scelta è resa ancora più evidente dalla assenza pressoché totale di collegamenti dei predetti comuni con il comune di Rovigo.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente sottolinea come il compito della Commissione debba essere oramai quello di verificare se le scelte compiute dal Governo nell'attuare una delega ispirata a principi non sempre condivisibili possano essere considerate razionali ed omogenee sul territorio nazionale, tenendo conto delle diverse specificità territoriali. Si tratta di un compito estremamente delicato attraverso il quale si può sanare un grave errore compiuto dal Governo che nel corso del procedimento di formulazione dello schema di decreto in esame non ha dato ascolto alle esigenze che emergono dal territorio delle quali sono portatori i

rappresentanti degli enti locali. Per poter fare delle scelte adeguate in una materia come quella relativa all'assetto territoriale degli uffici giudiziari si deve adottare a suo parere il metodo della concertazione, ritenendo che in tal modo colui che deve effettuare delle scelte possa farlo tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti procedendo quindi ad una loro sintesi.

Ritiene del tutto errato riportare, come fanno alcuni, la riforma della geografia giudiziaria nell'ambito della *spending review*, in quanto non si tratta unicamente di dover procedere ad una riduzione di spese pubbliche. A questo proposito rileva come è parimenti errato riportare qualsiasi obiettivo di risparmio di spese e di sviluppo economico in una ottica di breve distanza, come sembra fare in alcuni casi il Governo quando giustifica il taglio di alcuni tribunali con l'esigenza di ridurre le spese. Non si tiene conto che spesso ciò che è una riduzione di spesa in un tempo breve rappresenta invece un aggravio delle stesse se si tiene conto del lungo termine, come avviene nella materia della geografia giudiziaria. Rileva inoltre che proprio in occasione della rimodulazione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari è persa in tutta evidenza la fondatezza delle proposte del gruppo del PD in materia di informatizzazione della giustizia, volte tutte ad abbandonare il metodo attuale della sperimentazione locale. Qualora il processo di informatizzazione si fosse sviluppato in maniera adeguata sicuramente oggi ne trarrebbero beneficio i cittadini che vedono allontanarsi gli uffici giudiziari dal loro territorio.

Si sofferma quindi sul nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari di Torino e provincia. In primo luogo sottolinea come la provincia di Torino abbia un bacino di utenza pari ad oltre la metà della popolazione della regione Piemonte, rilevando pertanto l'incongruità della scelta di sopprimere un tribunale come quello di Pinerolo che ha un bacino di utenza di oltre duecento mila persone. Non appare comprensibile la scelta del Governo di sopprimere il tribunale di

Pinerolo, che è il secondo della provincia, prevedendo che oltre la metà della popolazione residente in Piemonte sia ripartita su due soli uffici giudiziari, di cui uno di dimensioni eccezionali (Torino) che nella sede centrale vedrebbe confluire un incremento di contenzioso relativo ad un bacino di utenza aggiuntivo di circa cinquecento mila abitanti. Inoltre una corretta attuazione della delega avrebbe dovuto comportare il potenziamento del tribunale submetropolitano di Pinerolo mediante l'equilibrio della competenza territoriale e della popolazione rispetto al tribunale di Torino. Una scelta in tal senso sarebbe peraltro senza costi aggiuntivi considerati i notevoli investimenti strutturali fatti anche ultimamente a favore del tribunale di Pinerolo. Osserva inoltre che la soppressione del tribunale di Pinerolo è in contrasto con la necessità evidenziata per il resto d'Italia di mantenere gli uffici giudiziari submetropolitani e subprovinciali per le finalità di decongestionamento dei grandi tribunali anche con l'eventuale ampliamento dei relativi territori.

In sostanza a suo parere nella provincia di Torino si sarebbe dovuto mantenere tanto il tribunale di Pinerolo quanto quello di Ivrea, evitando una scelta come quella effettuata dal Governo che rischia di creare disagi ai cittadini appartenenti ai diversi bacini di utenza interessati. Osserva peraltro che, per quanto non paragonabile ad altre realtà territoriali, anche il territorio della provincia di Torino subisce un impatto da parte della criminalità organizzata del quale il Governo dovrebbe tenerne conto. Ricorda a tale proposito come nel corso della sua audizione il procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, dott. Vittorio Nessi, abbia riportato le preoccupazioni del procuratore distrettuale di Torino, dott. Giancarlo Caselli, circa la sottrazione dei comuni di Leini e Rivarolo e dell'area dell'aeroporto di Caselle dalla competenza del tribunale di Torino, determinandosi così il rischio di pregiudicare l'attività sia della procura che della polizia giudiziaria relativamente a tali realtà. Con particolare riferimento

all'area dell'aeroporto di Caselle, osserva che questa rientrerebbe nell'ambito di competenza di Ciriè che rientrerebbe nella competenza del tribunale di Ivrea, quando invece sarebbe stato opportuno, anche per ragioni infrastrutturali, ricondurre Ciriè a Torino.

Altra scelta del tutto irrazionale è quella di ricondurre il comune di Carmagnola, che si trova nella cintura della città di Torino dalla quale dista circa trenta chilometri, nell'ambito di competenza del tribunale di Asti, dalla quale dista sessanta chilometri senza adeguati collocamenti ferroviari.

Si sofferma quindi sulla provincia di Cuneo, criticando la scelta del Governo di eliminare tutti i tribunali oggi ivi esistenti, sopprimendo quelli di Alba, Saluzzo e Mondovì. Si tratta di una scelta del tutto irrazionale che non tiene conto della particolare estensione territoriale di tale provincia che è più grande addirittura della Liguria.

In relazione alla provincia di Alessandria, invita il Governo a tenere conto che il tribunale di Casal Monferrato sarà a breve sede di una serie di processi relativi all'amianto, volti ad accertare fatti di estrema rilevanza per l'opinione pubblica.

Conclude invitando il Governo a valutare di prevedere l'istituzione di sedi distaccate presso tutti quei comuni i cui tribunali verranno soppressi, ritenendo che in tal modo si possa garantire il principio della giustizia di prossimità.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo osserva che il provvedimento in esame non è volto a rivedere l'assetto territoriale degli uffici giudiziari per garantire una maggiore efficienza del servizio giustizia a favore dei cittadini, rappresentante piuttosto un intervento del Governo da collocare nell'ambito della *spending review*. Collocato in tale ottica si comprende per quale ragione molte delle scelte effettuate non rispondono alle reali esigenze sia della giustizia che dei cittadini. Osserva che nella relazione illustrativa del Governo viene fatto riferimento ad un tribunale modello sulla base di

parametri inerenti al bacino di utenza, all'estensione territoriale del circondario ed al numero di magistrati che sarebbe servito da parametro per le scelte effettuate dal Governo in merito ai tribunali da salvare. Chiede quindi al rappresentante del Governo quanti siano i tribunali salvati dal provvedimento in esame che rispondano ai parametri del cosiddetto tribunale modello e, qualora ve ne siano, in quale parte di Italia si trovino. Ritiene che questa risposta sia importante in quanto consentirebbe a lei ed agli altri deputati di spiegare a coloro che ne facciano richiesta le ragioni per le quali i tribunali appartenenti ai loro territori siano stati soppressi, mentre altri siano stati invece mantenuti. Purtroppo il Governo non ha compiuto delle scelte razionali, come in astratto lo sarebbero state quelle volte a salvaguardare unicamente i tribunali corrispondenti ai parametri del tribunale modello e, pertanto, non è possibile controbattere a coloro che, sia pure spinti da interessi localistici e corporativi, criticano le scelte del Governo lamentando la soppressione di tribunali situati nei loro territori. A tale proposito porta come esempio la soppressione del tribunale di Lucera che da anni si era ritenuto di sopprimere accorpandolo a quello di Foggia. Tale scelta è oggi incomprensibile se, anche a causa della irragionevolezza di alcuni principi di delega, non subiscono alcun taglio i tribunali di Campobasso, Isernia e Larino, il cui bacino complessivo di utenza è di circa duecento mila abitanti a fronte dei seicento mila del bacino di Foggia e di Lucera.

Ritiene che saranno estremamente utili alla Commissione le osservazioni che sono state chieste ai consigli giudiziari, in quanto attraverso esse sarà possibile effettuare in parte quella valutazione delle specificità territoriali che il Governo non ha voluto fare. Richiama pertanto le osservazioni fatte dal consiglio giudiziario di Bari, dalle quali emergono diverse incongruità nelle scelte del Governo, come ad esempio quella di sopprimere il tribunale di Lucera che, tralasciando

qualsiasi considerazione sull'impatto della criminalità organizzata sul suo territorio, ha nelle proprie vicinanze il carcere. La vicinanza tra tribunale e carcere dovrebbe essere a suo parere un criterio di valutazione da utilizzare nell'individuare i tribunali da sopprimere, considerato che uno dei tanti problemi che affligge la giustizia italiana è quello della carenza di personale di polizia penitenziaria da utilizzare per accompagnare i detenuti ai tribunali. Ricorda che questa carenza viene oggi colmata sottraendo personale alle forze di polizia.

Ritiene del tutto incongrua anche la scelta di sopprimere indistintamente tutte le sezioni distaccate senza fare alcun distinguo e senza tenere conto delle difficoltà organizzative derivanti, come ad esempio quelle relative al trasporto e conservazione dei fascicoli di udienza. Si sofferma quindi sulla questione relativa all'edilizia giudiziaria, disciplinata dall'articolo 7 dello schema di decreto. Si tratta di una questione estremamente delicata che si sostanzia nelle difficoltà logistiche derivanti dai maggiori oneri gravanti sulle strutture destinate ad accorpate gli uffici soppressi. Ritiene che sia estremamente grave che, secondo quanto riportato espressamente nella relazione illustrativa del Governo, si intenda derogare la disciplina che regola il trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari di cui alla legge n. 392 del 1941 ed in particolare la disposizione che prevede che le spese di gestione degli uffici giudiziari sono a carico esclusivo dei comuni nei quali gli stessi hanno sede. In virtù di tale deroga il ministro della giustizia potrebbe, per un periodo non superiore a cinque anni, utilizzare a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi gli immobili di proprietà comunali già adibito a servizio dei tribunali o delle sezioni giudiziarie sopresse. A suo parere in tal modo si finisce per addossare le spese di una inadeguata riforma giudiziaria ai comuni, che già spesso si trovano in situazione di grave dissesto.

Ritiene che per poter effettuare una riforma della geografia giudiziaria realmente efficace e che sia nell'interesse dei cittadini si debba preliminarmente intervenire su alcuni dei principi di delega che non rispondono ad alcun criterio di razionalità, come quelli che impongono comunque la salvezza dei tribunali aventi sede in capoluoghi di provincia e la regola del tre. In un secondo momento si dovrebbe tener conto di tutte le osservazioni che pervengono dal territorio ed in particolare dai consigli giudiziari, al fine di poter valutare congruamente la cosiddetta specificità territoriale.

Conclude invitando la Commissione a svolgere, con l'ausilio dei relatori, il compito di correggere un testo che così come ora formulato non sembra rispondere alle reali esigenze dei cittadini e delle diverse realtà territoriali.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO replica all'onorevole Capano evidenziando come dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame non possano derivare nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico dei comuni.

Andrea ORLANDO (PD) precisa come il gruppo del PD sostenga la delega anche se non ne condivide integralmente il contenuto, per una ragione politica, ritenendo in particolare che, a differenza di altre riforme in un recente passato definite « epocali », quella delle circoscrizioni giudiziaria sia una riforma realmente prioritaria.

Rileva come non sussistano le condizioni per un intervento correttivo della delega e per cominciare un *iter* che condurrebbe ad un nuovo schema di decreto legislativo prima della fine della legislatura. Pertanto ritiene che l'unica strada percorribile sia quella di attuare quanto di buono è contenuto in questa delega indicando dei correttivi per evitare sperequazioni, con particolare riguardo al ruolo della cosiddetta « regole del tre » e al quadro amministrativo delle province che è in corso di trasformazione.

Osserva come questo percorso implichi una capacità di ascolto dei territori. Ca-

pacità peraltro dimostrata dalla Commissione, che ha svolto un ciclo di audizioni e chiesto, con un'iniziativa pienamente condivisibile, dati e informazioni dai consigli giudiziari. Ritiene, infatti, che i rilievi formulati dai consigli giudiziari siano particolarmente qualificati in quanto frutto del confronto interno fra magistratura e avvocatura. Per quanto concerne le audizioni, sottolinea come sia emersa una indicazione sostanzialmente univoca nel senso di attribuire la dovuta rilevanza al criterio della presenza della criminalità organizzata sul territorio: il che non significa che nei territori caratterizzati da questa peculiarità non si possa operare una riduzione degli uffici giudiziari, ma che non si può non tener conto di tale criterio nella ridefinizione della geografia giudiziaria. Sottolinea, inoltre, come occorra evitare contraddizioni, arrivando al paradosso di sopprimere tribunali il giorno dopo la loro inaugurazione.

A suo giudizio, anche per la transitorietà del percorso occorrerebbe trovare una soluzione diversa da quella indicata dall'articolo 10, comma 2: si potrebbe pensare di attuare subito la parte della riforma relativa alle sezioni distaccate, mentre il superamento dei tribunali storici potrebbe richiedere tempi più lunghi, comunque mantenendo adeguati presidi sul territorio.

Ritiene comprensibile ma al tempo stesso ingestibile la discussione sulle situazioni relative a singoli territori: il parere dovrà dare, infatti, indicazioni di carattere generale che forniscano un contributo al corretto esercizio della delega, anche al fine di eliminare sperequazioni. Si tratta quindi di portare avanti un lavoro che salvi la direzione di marcia e non costituisca il presupposto per mettere in discussione l'intera struttura del provvedimento, rischiandosi altrimenti una situazione di stallo, senza con ciò disconoscere che vi sono stati errori nell'esercizio della delega, nell'interlocuzione con i territori ed i soggetti interessati, nel dialogo con il Parlamento. La vera questione da tenere

presente, a suo giudizio, è che se la riforma non si fa oggi sarà molto difficile farla in futuro.

Tino IANNUZZI (PD) condivide l'obiettivo di riorganizzare sul territorio la distribuzione degli Uffici Giudiziari, attraverso decisioni ben ponderate e motivate.

Tuttavia questo obiettivo non è raggiunto dallo schema di decreto legislativo, che, è stato adottato nell'esercizio di una pessima legge di delega, voluta dal Governo Berlusconi e votata dalla maggioranza di centro-destra. I criteri direttivi sono stati fissati in modo sbagliato e lacunoso, con confusione e superficialità. Gravissimo è stato l'errore di non coinvolgere e non confrontarsi con le rappresentanze istituzionali dei mondi professionali interessati e dei territori. Significativa è la valanga di critiche puntuali e argomentate, che con chiarezza e preoccupazione sono state rese nelle audizioni.

I tre obiettivi, alla base dello schema di decreto legislativo, non vengono conseguiti: la crescita dell'efficienza del sistema Giustizia e la più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie appaiono molto più una astratta ed indimostrata petizione di principio che non un progetto concreto, ben delineato e con scelte incisive. Il presunto risparmio di spesa (50 milioni nel triennio 2012-2014) è francamente infondato. Non si sono computate le maggiori e forti spese che saranno legate al trasferimento di fascicoli e dotazioni strumentali verso gli Uffici incorporanti, che, inoltre, in tanti casi sono ubicati in immobili insufficienti, con ulteriori e ingenti costi per acquisire nuove sedi.

Il provvedimento espressamente applica tre soli criteri direttivi (abitanti, indici di sopravvenienza e di produttività) e non tiene conto degli altri criteri, come la situazione infrastrutturale e l'impatto della criminalità per la cui applicazione il Ministro intende attendere i pareri del CSM e delle Commissioni parlamentari. Si è realizzata una arbitraria ed illegittima gerarchia da parte del Ministero fra i diversi criteri direttivi di cui all'articolo 1,

comma 2, legge n. 148 del 2011, che non prevede, invece, la possibilità di trascurarne alcuni. È molto grave che non sia stata valutata la specificità territoriale del bacino di utenza, di cui alla lett. *b*). Non è stata così considerata la situazione concreta dei territori, con l'analisi accurata delle condizioni effettive e delle peculiarità.

Anche per le sezioni distaccate è stata assunta una scelta radicale di principio con la soppressione *tout court*, laddove la delega parla di soppressione o riduzione anche con accorpamenti. Invece di esaminare bene le diverse fattispecie, si è preferita la soppressione di tutte le Sezioni, senza così valutare alcune realtà di assoluta rilevanza per il funzionamento della giustizia.

Per quanto attiene alla provincia di Salerno, ingiustificata e illegittima è la scelta di accorpere il Tribunale di Sala Consilina (Salerno), che serve la comunità del Vallo di Diano, del Bussento e del Tanagro, con quello di Lagonegro (Potenza): due Tribunali che appartengono a due province diverse, a due regioni diverse, a due Corti di Appello diverse. Viene violato il criterio direttivo prioritario e sovraordinato posto dal legislatore nella lett. *e*): riequilibrare le attuali competenze fra Uffici limitrofi della stessa provincia, caratterizzati da differenza di dimensioni. Si travolge e travalica questo criterio fondamentale, con una normativa che suscita fondate censure di costituzionalità, come hanno rilevato il Consiglio Giudiziario di Salerno e la ANM. È irragionevole accorpere il tribunale più esteso (Sala Consilina) con quello di più ridotte dimensioni (Lagonegro). Basta considerare una serie di dati univoci: numero di giudici addetti (11 a Sala Consilina, 8 a Lagonegro), invece delle sopravvenienze medie 2006-2010 (a Sala Consilina 4147, a Lagonegro 3751), carichi pendenti (a Sala Consilina più di 13.000 affari), dati tutti più positivi e rilevanti per l'Ufficio di Sala Consilina. Inoltre 6 Comuni (Buccino, Sicignano degli Alburni, Ottati, Postiglione, Romagnano al Monte, Bello-

sguardo) rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Salerno, hanno deliberato di essere ricompresi nel perimetro del Tribunale di Sala Consilina, che ricomprende un bacino già superiore ai 100.000 abitanti.

La popolazione della provincia di Salerno – 1.109.705 abitanti – legittima la salvaguardia del Tribunale di Sala Consilina e complessivamente la presenza di 4 Tribunali nel salernitano.

In provincia di Potenza (383.791 abitanti) è più strategica la conservazione del tribunale di Melfi e non già quello di Lagonegro, considerando il numero di giudici addetti, l'indice di sopravvenienza, l'idoneità delle attuali sedi, le funzioni complessive assolate dai due Uffici.

L'accorpamento di Sala Consilina – sede anche di istituto carcerario – a Lagonegro sarebbe assurdo anche perché il Vallo di Diano continuerebbe, invece, a gravitare su Salerno per la sede del TAR, delle Commissioni Tributarie, della Prefettura, della CCIAAC per il registro delle imprese.

Il Tribunale di Sala Consilina assicura un funzionamento soddisfacente e positivo del Servizio giustizia ed è stato interessato da importanti innovazioni. Infatti, con decreto del Ministero di Giustizia del 5 luglio scorso, è stato autorizzato ad attivare, fra i pochissimi in Italia, il processo civile telematico: un riconoscimento di grande rilievo. Tale Tribunale, quindi, può riequilibrare ed alleggerire il carico e la mole di giudizi, attualmente assai rilevanti ed ingenti, di competenza del Tribunale di Salerno.

Fra le sezioni distaccate più importanti in Italia e, quindi, da conservare, vi è sicuramente quella di Eboli, con un bacino assai ampio di utenza di circa 203.000 persone, con ben 34 Comuni, con sopravvenienza media di più 11.000 giudizi e con oltre 30.000 cause pendenti. Tutti dati estremamente significativi: inoltre si tratta di un territorio nel quale vi sono preoccupanti fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il Governo deve verificare, con procedura urgente e stringente, entrando nel

cuore delle questioni, le effettive situazioni regione per regione, caso per caso, per adottare così, attraverso un confronto vero ed una indagine approfondita, scelte giuste ed adeguate che rispettino la peculiarità dei territori con Uffici Giudiziari, che alla prova dei fatti si dimostrano efficienti e produttivi.

Rita BERNARDINI (PD) precisa preliminarmente di non avere territori da rappresentare ma rileva come, in base a quanto riferito dai colleghi, sembrerebbe che il provvedimento debba essere integralmente rigettato. Ritiene peraltro che vi sia un provvedimento da esaminare nel suo insieme, a prescindere da particolarismi, e dubita che, seguendo i rilievi particolaristici, sia possibile operare tagli. Precisa quindi come i rilievi particolaristici, in sé ragionevoli, nel loro complesso impediscono di attuare la riforma. Riterebbe quindi opportuno che, accanto ai predetti rilievi, fossero anche prospettate dai colleghi anche proposte alternative di riforma della geografia giudiziaria nel suo complesso.

Giorgio MERLO (PD) osserva preliminarmente come le audizioni svolte dalla Commissione siano state estremamente importanti e come i suggerimenti emersi non possano essere trascurati. Dalle audizioni, segnatamente, è emerso un generale richiamo al rispetto dei criteri di delega, tendenzialmente disattesi. Occorre pertanto far sì che, proprio tramite la corretta ed omogenea applicazione di tutti i criteri di delega, siano corrette quelle deroghe e quelle corsie preferenziali che viziano il provvedimento in esame.

In tale contesto, ritiene che il Governo dovrebbe riconsiderare con attenzione la situazione del tribunale di Pinerolo, la cui soppressione con accorpamento a quello di Torino, appare difficilmente giustificabile, atteso che tale ufficio giudiziario risponde appieno ai criteri indicati nella delega per numero di abitanti, per produzione specifica e per la sua conformazione territoriale.

Salvatore MARGIOTTA (PD) interviene con riferimento alla soppressione del tribunale di Melfi ed al conseguente accorpamento al tribunale di Potenza. Illustra in particolare le ragioni per le quali è necessario mantenere il tribunale in questione, soffermandosi in particolare sul ruolo di insopprimibile presidio contro la criminalità organizzata e sulle peculiarità dell'area di competenza territoriale, anche in considerazione della presenza della FIAT e del suo indotto. Evidenzia inoltre come il tribunale di Potenza non sia in grado di assorbire l'accorpamento se non con ingenti spese e comunque con una significativa perdita di efficienza del servizio giustizia. In conclusione, invita il Governo a verificare se tutti i criteri della delega siano stati applicati alla Basilicata e se tale regione sia stata effettivamente trattata come tutte le altre.

Mario LOVELLI (PD) rileva come dalle audizioni e dal dibattito in Commissione si possano trarre conferme del fatto che il Ministero non ha approfondito molti aspetti dei territori e degli uffici giudiziari sui quali intende incidere con il provvedimento in esame e sull'opportunità che la delega sia esercitata sino in fondo. Ritiene inoltre che il principale obiettivo dovrebbe essere il miglioramento dell'efficienza del servizio giustizia, poiché solo dall'efficienza possono derivare risparmi effettivi.

Sottolinea quindi come in Piemonte vi sia una situazione peculiare, trattandosi di un territorio sul quale insistono 1.200 comuni, circa due terzi dei quali situati in zone montane, e come tale peculiarità influenzi fortemente l'organizzazione della giustizia. Si sofferma in particolare sulla provincia di Alessandria, nella quale il tribunale di Alessandria assorbirebbe i tribunali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona, ritenendo come le modalità di riorganizzazione dovrebbero superare la logica dei tagli lineari indiscriminati ed operati in un'ottica di risparmio e tendere all'efficienza ed alla razionalizzazione. Nella provincia in i quattro tribunali rappresentano una pre-

senza significativa di presidi di giustizia sul territorio sui quali occorre ragionare, approfondire e quindi intervenire con gradualità, anche prevedendo una riorganizzazione in rete degli uffici giudiziari esistenti.

Invita quindi il Governo a compiere questi approfondimenti ed a fornire chiarimenti su come intenda realizzare dei risparmi, tenuto conto anche dell'aspetto dell'edilizia giudiziaria, poiché quelli che dovrebbero derivare dal provvedimento in esame sembrerebbero meramente teorici.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva come l'esecuzione della delega spesso vada ben oltre i principi di delega, come nel caso della soppressione di tutte le sedi distaccate, quando invece il criterio di delega ne consente anche la « riduzione ». Ritiene necessario riorganizzare la giustizia anche con l'obiettivo del contenimento della spesa, purché tale obiettivo sia conseguito tramite l'efficienza del servizio e non aumentando costi e disagi per i cittadini.

Il provvedimento in esame pone in seria difficoltà chi sia chiamato a dare spiegazioni su una serie di scelte del tutto irrazionali che, non essendo conformi ai criteri di delega e non essendo fondate su una specifica istruttoria sul singolo ufficio giudiziario e sul relativo territorio, finiscono per creare gravi sperequazioni.

Si sofferma quindi sulla situazione della provincia di Forlì-Cesena che conserva il tribunale di Forlì, mentre la sezione distaccata di Cesena è soppressa, così come previsto per gli uffici del giudice di pace di Bagno di Romagna e Cesena. Tutti gli uffici giudiziari si concentreranno a Forlì e questo comporterà maggiori difficoltà per i cittadini senza la certezza di un miglioramento del servizio, poiché già adesso la sede del tribunale di Forlì risulta insufficiente ad accogliere tutti gli uffici che dovrebbero esservi trasferiti. Alla luce dei dati relativi agli uffici giudiziari in questione e della corretta interpretazione ed applicazione dei criteri di delega, non ritiene che sussistano i pre-

supposti per la soppressione degli uffici giudiziari di Cesena. Invita quindi il Governo a riconsiderare tale decisione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato l'11 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che i relatori, onorevoli Siliquini e Cassinelli, hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che gli onorevoli Di Pietro e Palomba, a nome del gruppo IdV, hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia SILIQUINI (PT), *relatore*, illustra la proposta di parere che è stata da lei formulata insieme all'onorevole Cassinelli tenendo conto anche delle audizioni svoltesi, dalle quali è emersa una posizione fortemente critica dei rappresentanti degli ordini professionali nei confronti del testo in esame, che in più di un punto appare accedere la delega o, nel caso in cui ciò non avvenga, essere il frutto di scelte sbagliate che non tengono conto delle reali esigenze dei professionisti e dei rispettivi ordini. Richiama a tale proposito il parere del Consiglio di Stato, che individua una serie di questioni che devono trovare soluzione. A titolo esemplificativo della scarsa attenzione nei confronti dei professionisti, ed in particolare dei più giovani, richiama l'articolo 5 che non prevede alcuna applicazione differita della norma che impone l'obbligo immediato dei professionisti di assicurarsi. Ritiene che questa disposizione possa determinare gravi danni economici per i professionisti più giovani che vedono accrescere le loro spese

a fronte di guadagni spesso modesti. Le stesse disposizioni sul tirocinio sono a suo parere dannose per i giovani.

Mario CAVALLARO (PD) pur apprezzando lo sforzo dei relatori che hanno cercato di enucleare tutti gli aspetti critici del provvedimento, dichiara che non potrà votare a favore della proposta di parere, in quanto ritiene opportuno formulare alcuni rilievi critici senza che ciò debba comportare un giudizio totalmente contrario sul testo. Del tutto errata è il richiamo nella proposta di parere alle singole professioni, così come peraltro viene fatto anche nello stesso schema di regolamento.

In via generale osserva che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo, secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la potestà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 Cost. di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive.

Si sofferma quindi sulle diverse questioni toccate dalla proposta di parere evidenziando come in alcuni casi siano eccessivamente apodittiche nel formulare un giudizio negativo sul testo del governo ed altre del tutto infondate. Preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere qualora il relatore non dovesse accogliere le osservazioni da lui formulate sulla proposta di parere la stessa non si trasformi in un parere favorevole, sia pure sottoposto a condizioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) concorda con l'onorevole Cavallaro sull'esigenza di trasformare uno sterile parere contrario in un propositivo parere favorevole con condizioni. Inoltre non ritiene assolutamente opportuno mantenere una posizione di conflittuale chiusura nei confronti del Governo.

Il sottosegretario Antonino GULLO assicura che il Governo prenderà comunque atto di tutte le osservazioni e condizioni che dovessero essere espresse sul testo, valutando di accoglierle in tutte le ipotesi che si dimostrassero migliorative del testo. La massima attenzione verrà naturalmente prestata anche nei confronti del parere del Consiglio di Stato.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), *relatore*, replica all'onorevole Cavallaro rappresentando la propria contrarietà a modificare la proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), parlando a nome del suo gruppo, dichiara che non voterà a favore della proposta di parere qualora la stessa non dovesse essere modificata tanto nella premessa che nel dispositivo. Rileva inoltre che solo nell'imminenza della votazione i relatori hanno ritenuto di dover presentare una proposta di parere che, invece, avrebbe richiesto maggior approfondimento. Chiede quindi alla Presidenza una breve sospensione dei lavori al fine di consentire tanto alla relatrice che agli altri deputati di presentare ulteriori proposte di parere ovvero di trovare un accordo su una proposta condivisa.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, prendendo atto del dibattito e della richiesta dell'onorevole Ferranti, sospende la seduta fino alle ore 14.30

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.30.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che l'onorevole Cavallaro ha presentato

una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Mario CAVALLARO (PD) dichiara che è disposto a ritirare la propria proposta alternativa qualora sia fatta propria dai relatori.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), relatore, prendendo atto di quanto emerso nel dibattito e sottolineata la necessità che il Parlamento assuma una posizione unitaria in materia di professioni, dichiara di essere disposta a recepire integralmente la proposta alternativa dell'onorevole Cavallaro, per quanto ribadisca la fondatezza della proposta di parere già presentata. Tuttavia, non può rinunciare alle parti di proposte di parere inerenti alle singoli professioni, ritenendo che in esse siano formulati rilievi di estrema rilevanza. Presenta quindi, anche a nome del correlatore onorevole Cassinelli, una nuova proposta di parere che riproduce integralmente la proposta alternativa dell'onorevole Cavallaro e le parti della sua precedente proposta di parere relative alle singole professioni (*vedi allegato 4*).

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dalla relatrice in vista di un voto unanime sulla proposta di parere, tuttavia dichiara di non condividere la parte relativa alle singole professioni. Per tale ragione ritira la sua proposta alternativa di parere e chiede che la nuova proposta di parere dei relatori sia votata per parti separate votando separatamente i capoversi da a) a g) da quelli da h) a m).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Cavallaro pone in votazione prima i capoversi da a) a g) e successivamente i capoversi da h) a m), ciascuno insieme alla parte del dispositivo connessa.

La Commissione approva i capoversi da a) a g) e la parte del dispositivo connessa a tali capoversi.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara a nome del suo gruppo di astenersi in me-

rito alla votazione dei capoversi da *h)* a *m)* relativi alle singole professioni.

La Commissione approva i capoversi da *h)* a *m)* e la parte del dispositivo connessa a tali capoversi.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della nuova proposta di parere dei relatori non verrà messa in votazione la proposta alternativa presentata dall'onorevole Di Pietro.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.50.

5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ritiene inoltre che il Governo non possa seriamente affermare di « agevolare » i detenuti per quanto concerne la cosiddetta « territorializzazione » della pena, atteso che vi sono almeno 22.000 detenuti lontani dalle famiglie a causa dei continui sfollamenti dalle carceri maggiormente sovraffollate. Rileva che non vi è una risposta sul tema del supporto psicologico, sostanzialmente azzerato dai tagli di spesa, con evidenti conseguenze sul numero di suicidi e di atti auto lesivi. Quanto alla questione dell'assistenza medico-psichiatrica, rileva che il trasferimento delle funzioni al Servizio sanitario nazionale non esime l'amministrazione penitenziaria e il Ministero

dal dovere di chiedere un'assistenza adeguata per i detenuti che ne abbiano bisogno.

5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, prende atto della risposta del Governo, rilevando come evidentemente la forma di piantonamento del detenuto disposta dal magistrato fosse troppo blanda ed inadeguata.

5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, nella quale il Ministero si ostina a fare riferimento alla « capienza tollerabile », concetto questo che non esiste nella legge e, in particolare, nell'ordinamento penitenziario. Per quanto concerne la questione dell'assenza di acqua calda e di riscaldamento, rileva come il Governo ammetta di avere realizzato risparmi proprio lesinando le spese su questi essenziali servizi. Quanto ai casi di scabbia, sottolinea come sia irrilevante se la fonte dell'infezione venga dall'esterno del carcere: ciò che conta è che non si diffonda nel carcere, il che appare piuttosto difficile se mancano gli strumenti igienici basilari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Atto n. 455.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI,
ONOREVOLI CASSINELLI E SILIQUINI**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

condiviso il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, richiamando i rilievi critici in esso espressi;

rilevato che dall'indagine conoscitiva svolta è emersa una forte contrarietà allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni non conformi ai principi di delegificazione;

rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici »; incidendo attraverso tale disposizione sulla disciplina di attività diverse da quelle organizzate nell'ambito degli ordinamenti professionali esistenti e, quindi, prefigurando l'introduzione di nuove fi-

gure professionali al di fuori del modello ordinistico, in contrasto con i principi della delegificazione, considerato che questi fanno riferimento unicamente agli ordinamenti professionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge di delegificazione;

all'articolo 2 sarebbe stato opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affermare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i principi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate. In tale contesto sarebbe opportuno introdurre un esplicito divieto a che siano previsti ulteriori esami od abilitazioni per lo svolgimento di attività per le quali è riconosciuta una competenza specifica da ordinamenti professionali esistenti;

l'articolo 3 non sembra rispondere ai principi di delegificazione ove si prevede che gli albi territoriali debbano contenere anche l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti nonché nella parte in cui si stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti;

l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i

rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera *e*) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza;

l'eccesso di delega in esame produce l'effetto di inibire ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, così come impedisce agli stessi le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, per cui pare necessario modificare il testo riportando fedelmente quello contenuto alla lettera *e*) comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe stato opportuno inserire al primo comma una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi, in quanto appare altamente probabile che detto obbligo non possa essere rispettato entro la scadenza stabilita per l'entrata in vigore del decreto delegato, in ragione sia della mancata previsione di un corrispondente obbligo di assicurare i professionisti posto a carico delle compagnie assicuratrici, sia della riscontrata difficoltà di negoziare le condizioni generali delle polizze da parte dei Consigli nazionali e degli enti previdenziali, come previsto dagli stessi principi di delegificazione. Un differimento dell'obbligo al 13 agosto 2013 consentirebbe, pertanto, di risolvere tutte le questioni preliminari in grado di comprometterne il corretto adempimento che al momento

è particolarmente gravoso per i professionisti;

l'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, limitando in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera *c*) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in contrasto con le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in materia di raccordo fra i corsi di laurea *post-riforma* e gli albi professionali;

la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandata a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

la disciplina del tirocinio prevista dall'articolo 6 eccede l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui al richiamato articolo 3, comma 5, considerato che questa fa riferimento solo all'equo compenso da erogarsi al tirocinante, alla durata massima del tirocinio (che non può eccedere i 18 mesi) ed alla possibilità di anticiparlo durante il corso di studi e che, in ogni caso, occorre coordinare questi principi con quelle contenuti negli articoli 6 e 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 nonché salvaguardare la validità delle convenzioni già da tempo stipulate fra i Consigli nazionali degli ordini e collegi e le università e gli istituti superiori, in particolare mantenendo esplicita validità a quelle stipulate in forza di disposizioni di legge;

appare inoltre opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 si sarebbe dovuto chiarire espressamente che

il tirocinio professionale, « ha natura obbligatoria nei soli casi espressamente previsti dalle singole discipline professionali », allo scopo di evitare che il generico riferimento contenuto nel testo del decreto potesse condurre a un riconoscimento surretto del suo carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono;

la finalità del tirocinio di far conseguire anche le capacità necessarie per la gestione organizzativa della professione, prevista dal comma 1 dell'articolo 6, non trova alcun riscontro tra i principi di delegificazione;

appare del tutto irragionevole prevedere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

l'articolo 6, comma 9, non corrisponde ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di formazione professionale organizzati da soggetti autorizzati dai Ministri vigilanti;

al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al Ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni in contrasto con la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dalla quale si evince la necessità che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

l'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in

delegificazione di cui alla lettera *b*) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università dovrebbe essere sostituito da una disposizione volta a prevedere che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

l'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011;

affidare la disciplina delle incompatibilità ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate comporta il rischio di notevoli distorsioni interpretative e conseguenti gravi incertezze applicative, non considerando adeguatamente le specificità legate alle singole professioni regolamentate;

l'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, che si voleva invece rimuovere, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe stato opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

all'articolo 9, comma 3, sarebbe opportuno sostituire il complesso e mac-

chinoso meccanismo di selezione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale ivi previsto con una disposizione volta ad evitare una sovrapposizione tra la funzione amministrativa e la funzione disciplinare, consentendo ai Consigli nazionali, tramite i rispettivi regolamenti di funzionamento, di prevedere la possibilità di designare anche soggetti non iscritti agli Albi;

al richiamato comma 3 si potrebbe quindi prevedere che i componenti dei Consigli di disciplina territoriale di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono designati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale e che possono essere designati a far parte del Consiglio di disciplina territoriale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti di funzionamento emanati dai Consigli nazionali. Il coordinatore e il segretario del Consiglio di disciplina territoriale sono nominati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali all'atto dell'insediamento. Si potrebbe altresì prevedere che i consigli di disciplina possano essere presieduti da un magistrato e composti da professionisti designati dai consigli degli ordini tra gli iscritti che si rendono disponibili. La formazione dei consigli di disciplina avverrebbe su base regionale, componendo ciascun consiglio territoriale con membri designati iscritti in ordini diversi da quello in esame. La designazione potrebbe altresì avvenire, sempre nell'ambito degli iscritti che si sono resi disponibili, anche a cura del tribunale competente;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla « disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale ». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti

dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al comma 10 sarebbe opportuno eliminare la previsione relativa al meccanismo di selezione dei componenti dei Consigli di disciplina nazionali, sostituendola con una formulazione corrispondente a quella che dovrebbe essere prevista anche per il comma 3, come sopra indicato, precisano inoltre che il periodo di « diciotto mesi » deve intendersi come durata « massima » del tirocinio, per fugare ogni eventuale dubbio che potesse condurre a interpretazioni fuorvianti e *contra legem*;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della giustizia;

attraverso tale previsione si mette a rischio la serietà del tirocinio, disgiungendolo dalla frequenza di uno studio legale o di un ambiente di esercizio della professione caratterizzato dai necessari requisiti di indipendenza e autonomia;

la *ratio* della predetta disposizione appare affine, nella sostanza, all'introduzione di una fattispecie di esercizio della professione forense in costanza di rapporto di lavoro subordinato privato, come

lascia presagire il già censurato articolo 8, mettendo a rischio l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'avvocato;

così come non è possibile ammettere la compatibilità fra l'esercizio della professione di avvocato e il lavoro subordinato nell'ufficio legale di un ente privato, così non può essere ammesso lo svolgimento del tirocinio alle medesime condizioni;

rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III);

considerato che sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali;

considerato che andrebbe introdotta una norma per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel Registro dei Revisori Legali;

rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011

così modificato dall'articolo 9, comma 7, lett. a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa;

considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: a) l'assicurazione obbligatoria; b) l'accesso; c) il tirocinio.

Per quanto concerne il punto a) relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripar-

tandone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una « Convenzione collettiva » negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto b) relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente « Disposizioni concernenti i Notai », e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la

frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto *c)* relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEGLI ONOREVOLI
DI PIETRO E PALOMBA**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 »;

preso atto che:

L'intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale, nell'ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo », norma con la quale sono stati fissati principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate;

l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2012 », che, in materia di « Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti », ha modificato l'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, in-

dividuato nel regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo;

l'articolo 33 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici », con cui sono stati regolati (introducendo un comma 5-*bis*, di seguito al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate « in ogni caso » dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti; con la stessa norma l'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi-autoesecutivi formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti; con il medesimo articolo 33 è stata espressamente conferita al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma (è stato così introdotto il comma 5-*ter*, di seguito al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);

l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività », con il quale: è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; sono stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e fissati obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione di un preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato modificato l'articolo 3, comma 5, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive.

Preso atto che:

i principi guida dei regolamenti di delegificazione attraverso cui provvedere alla liberalizzazione delle professioni sono i seguenti:

a) l'accesso alla professione deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana) e alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale;

b) la formazione continua permanente è obbligatoria, ed è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;

c) il tirocinio per l'accesso deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi, e deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d) l'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale è obbligatoria, e di essa deve essere data notizia al cliente;

e) la funzione disciplinare deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali;

f) la pubblicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo, e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;

considerato che:

nel valutare la compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti poste a fondamento della riforma, l'amministrazione richiama la competenza esclusiva statale relativa alla tutela della concorrenza, che consente di incidere sulla materia delle professioni di legislazione concorrente.

L'amministrazione evidenzia, inoltre, che la norma primaria non sembra aver tenuto conto della natura della competenza disciplinare di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti industriali), giungendo alla conclusione che, non potendo la materia della giurisdizione essere disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (stante la riserva assoluta di legge *ex* articolo 108 della Costituzione), con il regolamento in esame non possono essere disciplinate le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali.

Corollario di tale assunto è che la lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, viene

riferita ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili).

Sulla base di tali premesse, l'amministrazione illustra il contenuto del decreto, che è unico per tutte le professioni, ed è ripartito in quattro Capi, il primo dei quali, composto di nove articoli, reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune disposizioni specifiche relative agli avvocati (Capo II; articoli 10 e 11), ai notai (Capo III; articolo 12) e ad abrogazioni ed entrata in vigore (Capo IV, articoli 13 e 14).

Considerato:

Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo », con cui la riforma degli ordinamenti professionali è stata demandata allo strumento del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con abrogazione delle vigenti norme in contrasto con i nuovi principi a decorrere dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti.

L'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, demandando al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma.

In sostanza, l'effetto abrogante previsto dalla norma primaria è diretto ad eliminare gli ostacoli normativi che si frappongono alla liberalizzazione delle professioni, e il presente regolamento ha la funzione di riempire i vuoti, dando attuazione ai principi contenuti nella norma primaria.

La scelta di procedere all'emanazione di un unico regolamento riguardante tutte le professioni regolamentate è condivisibile, in quanto l'uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria, in modo appunto indistinto per le diverse professioni. Parimenti condivisibile è la prima parte dell'inquadramento costituzionale, in cui è evidenziato che il contenuto del decreto attiene alla cosiddetta materia trasversale della tutela della concorrenza, rientrando nella legislazione esclusiva dello Stato, che consente a quest'ultimo di intervenire con la finalità di tutelare la concorrenza anche in relazione a materie rientranti nella competenza concorrente Stato Regioni, come quella delle professioni.

È, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, paragrafo 2, lettera *d*), TFUF), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE).

Del resto, la Corte costituzionale ha da tempo affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio, secondo cui l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Cost. n. 153/2006; n. 57/2007; in precedenza, v. Corte Cost. n. 384/1986).

Alle esigenze di unitarietà presenti con riferimento al contenuto del presente regolamento, va aggiunta la specifica finalità di tutela della concorrenza, che conferma la sussistenza della competenza legislativa statale.

La riconduzione dell'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza consente di escludere ogni profilo di

contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di legislazione esclusiva.

Con riferimento ai criteri della delega, correttamente riassunti dall'amministrazione nei punti indicati in precedenza, va sottolineato come il criterio principale, che deve costituire la guida per ogni scelta interpretativa, sia costituito dall'affermazione secondo cui « gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti ».

Per raggiungere tale scopo, la norma primaria fissa, quale primo principio, quello secondo cui « l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della, salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale ». Gli altri principi contenuti nel comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011 costituiscono attuazione e specificazione dei suddetti primari obiettivi della riforma, e devono essere interpretati nel senso di evitare che l'introduzione delle presenti norme regolamentari possa, anche indirettamente, porsi in contrasto con il libero accesso alle professioni, o possa anche solo ritardare l'accesso alle professioni da parte dei giovani.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del decreto, si rileva che l'arti-

colo 1 (Definizione e ambito di applicazione) contiene le definizioni di "professione regolamentata" e di "professionista", adottando, in particolare, una definizione eccessivamente ampia di professione regolamentata come l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

L'applicazione di tutte le disposizioni del decreto anche ai soggetti che si trovano inseriti in un qualsiasi albo, registro o elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici appare dilatare l'ambito di applicazione del decreto oltre i limiti della norma primaria, che, nel fare riferimento al concetto di « professione regolamentata » va ricondotta solo all'inserimento in ordini, collegi o albi, il cui effetto non è limitato alla verifica vincolata dei requisiti di legge, ma è esteso all'attribuzione in capo ai rispettivi organi di poteri ulteriori riconducibili a funzioni amministrative. Occorre, pertanto, eliminare il riferimento a registri ed elenchi comunque tenuti da amministrazioni o enti pubblici, e valutare come meglio precisare, nel senso sopra descritto, la nozione di professione regolamentata.

Va chiarito che l'effetto di tale eliminazione non è quello di sottrarre le attività soggette a minori oneri di registrazione alla liberalizzazione, ma, nel presupposto che tali attività non siano regolamentate, e di evitare un aggravamento degli adempimenti accessori (accesso, formazione, ecc.) per attività minori, ferma restando la liberalizzazione delle stesse.

L'articolo 2 dello schema disciplina l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale, confermando i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione, o in presenza

di condanne penali o disciplinari irrevocabili. Con riferimento al comma 1 occorre espungere dal testo l'inciso « , quando esistenti » che non appare coerente con il divieto di limitazioni fissato in via generale; se il significato dell'inciso è quello di chiarire che le limitazioni esistenti cessano immediatamente, è preferibile esprimere tale previsione in modo chiaro, stabilendo che « Sono vietate e si intendono immediatamente abrogate tutte le limitazioni... ».

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce il divieto, contenuto nella legge di delegificazione, di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.

I periodi « Sono fatti salvi gli obblighi e i limiti di prestazione professionale in una determinata area geografica, parimenti fondati su ragioni di interesse pubblico, stabiliti per l'esercizio dell'attività notarile. Sono altresì fatte salve le limitazioni derivanti dall'attività assunta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, funzionali alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti. » non appaiono necessari, in quanto dette deroghe non possono essere introdotte direttamente dal regolamento, non essendo giustificate sulla base della lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011, che non attribuisce alla fonte secondaria un potere di introdurre deroghe, ma si limita a fare salve le limitazioni « in forza di una disposizione di legge » rispondenti a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana.

La riproduzione delle deroghe nel regolamento rischia, quindi, di rendere meno chiaro il quadro normativo, duplicando le fonti e soprattutto inserendo in una fonte secondaria il contenuto di una deroga, che solo la legge può prevedere. Occorre, pertanto, eliminare due periodi, rimettendo alla valutazione dell'ammini-

strazione l'eventuale inserimento di un mero rinvio, senza citarle, alle disposizioni di legge derogatorie.

L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 3, comma 5, lettera *g*), del decreto-legge n. 138/2011, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell'attività professionale. La disposizione non contiene significativi elementi ulteriori rispetto alla lettera sopra citata e, in ragione di ciò, occorre utilizzare sempre lo stesso termine « pubblicità informativa », indicato dalla norma primaria, in sostituzione al comma 2 del termine « informazioni pubblicitarie ».

Anche l'inciso « funzionali all'oggetto », contenuto nel comma 2, non appare chiaro: e proprio per non inserire, come detto nella relazione, « riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale », che in passato hanno dato luogo a problemi interpretativi e applicativi, occorre eliminare l'inciso, attenendosi al contenuto della citata lettera *g*), anche per evitare che un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare in base al comma successivo.

Al comma 3 è, infatti, precisato che la violazione dei doveri di correttezza e non ingannevolezza costituisce illecito disciplinare, e appare opportuno completare il comma aggiungendo « oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145 » (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole).

La violazione degli obblighi in materia di pubblicità informativa può, infatti, integrare anche una violazione della disciplina del Codice del consumo se effettuata in pregiudizio dei consumatori, o del decreto legislativo n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole se in danno di altri professionisti.

L'articolo 5 definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Al riguardo, appare preferibile utilizzare il ter-

mine contenuto nella norma primaria, che stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere « negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti » in luogo della possibilità per il professionista, prevista nello schema, di « stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione... ».

L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione. Si deve evidenziare che la materia ha subito un duplice intervento del legislatore: dapprima l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha modificato l'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, riducendo da tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio e, successivamente, l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha stabilito, con norma immediatamente precettiva, la durata massima di diciotto mesi del tirocinio per l'accesso alle professioni, modificando nuovamente la citata lettera c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138/2011.

Il limite massimo del tirocinio è, quindi, direttamente fissato dal legislatore in diciotto mesi dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1/2012, che, come correttamente ritenuto dall'amministrazione, è disposizione immediatamente precettiva.

Nello schema di regolamento il tirocinio è stato anche previsto come obbligatorio: e ciò costituisce una novità in quanto non tutte le professioni regolamentate vi è attualmente l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso all'esercizio della professione. Da tali previsioni non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate ed appare, quindi, preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessità e della durata del tirocinio, sentito il Ministro vigilante;

considerato, in particolare, che:

con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

considerato che:

conseguentemente sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

formula le seguenti osservazioni:

istituire una sezione unica dell'albo degli assistenti sociali superando le attuali sezioni A e B, e provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

al fine di circoscrivere l'applicazione del decreto alle sole professioni regolamentate, ed ossia a quelle che sono organizzate in Ordini e Collegi, si propone di eliminare all'articolo 1, comma 1, lettera a) ogni riferimento ad ulteriori albi, registri, elenchi tenuto da amministrazioni ed enti pubblici. Pertanto all'articolo 1, comma 1, lettera a) dopo le parole « in Ordini o Collegi » cancellare tutte le parole successive, da « o in ogni caso » fino ad « amministrazioni o enti pubblici ».

In secondo luogo, si ritiene di inserire all'articolo 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale) un riferimento esplicito alla «obbligatorietà dell'esame di Stato di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione», già contenuto nella legge di delega, al fine di rafforzare il collegamento tra la disciplina dell'accesso e dell'esercizio delle professioni regolamentate e l'attuazione del dettato costituzionale. Pertanto all'articolo 2, comma 1, prima riga, sostituire la parola «la disciplina» con la parola «l'obbligatorietà»; dopo la parola «Stato» aggiungere la frase «di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione».

All'articolo 6 (Tirocinio per l'accesso), si ritiene di chiarire espressamente che il tirocinio professionale, «ha natura obbligatoria nei soli casi espressamente previsti dalle singole discipline professionali» (comma 1), allo scopo di evitare che il generico riferimento contenuto nel testo del decreto possa condurre ad un riconoscimento surrettizio del suo carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono. Si ritiene, altresì di eliminare la disposizione di cui ai commi da 9 a 11, concernenti l'equiparazione del tirocinio alla frequenza di specifici corsi di formazione disciplinati con regolamento ministeriale. Una simile equiparazione è, infatti, del tutto contraria alla stessa *ratio* dell'istituto del tirocinio, che è quella di consentire al futuro professionista di inserirsi progressivamente nel contesto professionale mediante l'esercizio «controllato» dell'attività, sotto la direzione e la responsabilità di un professionista iscritto all'albo da almeno 5 anni. Inoltre, la frequenza a corsi di formazione in luogo dello svolgimento del tirocinio rappresenta un'evidente e inutile duplicazione della frequenza ai corsi di studio finalizzati all'accesso all'esame di Stato.

Pertanto all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo la parola «professionale», inserire la frase «che ha natura obbligatoria nei soli casi espressamente previsti dalle singole discipline professionali, ha una»; dopo la parola «mesi» aggiungere

la parola «e». Al comma 3, primo periodo dopo la parola «anzianità», inserire la frase «di iscrizione all'albo».

Ancora all'articolo 6 eliminare il comma 9, il comma 10 e il comma 11.

All'articolo 6 comma 12 dopo la parola «certificato», eliminare l'intero secondo periodo.

Nell'ambito della Formazione continua (articolo 7), si ritiene di riservare ai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi, la potestà di disciplinare, con propri regolamenti, seppure sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante, «le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali», e «i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento». Pertanto all'articolo 7 comma 2, primo periodo, eliminare la frase «Il Ministero vigilante, sentito»; dopo la parola «con» inserire la parola «proprio»; dopo la parola «regolamento» inserire la frase «da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante; dopo la parola «vigilante», eliminare la frase «da emanarsi».

E sempre all'articolo 7, comma 2, lettera a, primo periodo, dopo la parola «territoriali,» eliminare la frase «delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati dal ministro vigilante».

Ancora, con riguardo alla disciplina del procedimento disciplinare, oltre a inserire un riferimento alle società tra professionisti (cui si applicano, «in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per i singoli professionisti»), si ritiene di sostituire integralmente il procedimento di nomina degli istituendi Consigli di disciplina territoriali (in base al quale i relativi componenti dovrebbero essere individuati tra i vincitori delle elezioni negli ordini vicini a quello presso cui il Consiglio di disciplina sarà istituito, con un evidente aggravamento dell'attività istituzionale dei medesimi) con un più semplice meccanismo di designazione a cura dei singoli Consigli degli ordini o

collegi. Il medesimo meccanismo è recepito anche per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale, la cui istituzione, tuttavia, resta prevista esclusivamente (e tale previsione risulta rafforzata nel testo, mediante l'inserimento di un'esplicita salvezza) per gli Ordini e Collegi che prevedono Consigli nazionali non dotati di specifica competenza giurisdizionale (attribuita dalla legge istitutiva). Pertanto all'articolo 9 comma 1, primo periodo, dopo la parola « albo » inserire la frase « , ovvero le società tra professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 e seguenti. Alle società tra professionisti si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per i singoli professionisti. ».

Ancora il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « I componenti dei Consigli di disciplina territoriale di cui al comma 1 sono designati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale che non siano mai stati destinatari di provvedimenti disciplinari. Possono essere designati a far parte del Consiglio di disciplina territoriale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti di funzionamento emanati dai Consigli nazionali. Il coordinatore e il segretario del Consiglio di disciplina territoriale sono nominati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali all'atto dell'insediamento. La carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale sono in ogni caso incompatibili. Gli

ordinamenti professionali possono prevedere ulteriori incompatibilità dirette ad assicurare la terzietà del consiglio di disciplina ».

All'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire la lettera minuscola « c » della parola consigli con la lettera maiuscola « C ».

All'articolo 9, comma 7 dopo il primo periodo che termina con la parola « nazionali », inserire la frase « Resta salva la disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale ».

All'articolo 9, comma 8, primo periodo, dopo la parola « supplenti », eliminare la frase « e i collegi sono composti da 3 consiglieri presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. ».

Infine si propone di sostituire il comma 10 dell'articolo 9 con il seguente « Sono nominati componenti dei Consigli Nazionali di disciplina di cui al comma 7, titolari e di seguito supplenti, i soggetti designati dai Consigli nazionali di riferimento fra i professionisti iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni che non siano mai stati destinatari di provvedimenti disciplinari. ».

Si propone ancora di aggiungere, infine, nel testo del decreto, un capo istitutivo degli ordini territoriali dei biologi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
ALL'ACCOGLIMENTO DELLE SUMMEN-
ZIONATE OSSERVAZIONI.**

Di Pietro, Palomba.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DELL'ONOREVOLE CAVALLARO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, i cui rilievi critici sono pienamente condivisi;

rilevato che dall'indagine conoscitiva svolta sono emersi rilievi critici e suggerimenti di modifica allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni ritenute non conformi ai principi di delegazione;

rilevato che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la po-

testà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 Cost. di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive

rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lett. a) annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici occorre – come già segnalato dal C.d.S. che si chiarisca se si fa riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce del contenuto attuale della delega, si faccia riferimento con le nozioni richiamate ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti;

all'articolo 2 sarebbe opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affermare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i prin-

cipi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate;

l'articolo 3 stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti; appare opportuno chiarire se si intendeva tener conto della articolata complessità di difforme organizzazione territoriale degli ordini esistenti o se si intende attribuire soggettività giuridica e qualità istituzionale al solo insieme nazionale degli iscritti agli albi e collegi;

l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i

rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo;

l'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge n.138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

appare opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 occorre verificare e chiarire se attraverso la previsione si intende ottenere e dichiarare ex professo il riconoscimento del carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono o se esso si intende limitato ai singoli ordinamenti che già lo prevedono;

occorre chiarire che non vi può essere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

verificare se l'articolo 6, corrisponda ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di formazione professionale organizzati da

soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; e nella parte in cui al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni e se non sia invece opportuno secondo la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

che meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell'accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere;

l'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui alla lettera b) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università potrebbe essere integrato prevedendo che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

occorre valutare se l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di

scuole, corsi ed eventi di formazione professionale o se si tratta di norma esortativa che può anche essere espunta o meglio riformulata;

l'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno che essa non sia affidata ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate con possibili incertezze interpretative;

l'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

appare opportuna una generale riconsiderazione della materia disciplinare alla luce del principio di elezione di corti disciplinari autonome e terze;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla « disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale ». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso

di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si è dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale;

rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le *professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto* dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lett. a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI, ONOREVOLI
CASSINELLI E SILIQUINI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

a) richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, i cui rilievi critici sono pienamente condivisi;

b) rilevato che dall'indagine conoscitiva svolta sono emersi rilievi critici e suggerimenti di modifica allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni ritenute non conformi ai principi di delegazione;

c) rilevato che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la po-

testà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 Cost. di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive;

d) rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lett. *a)* annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici occorre – come già segnalato dal C.d.S. che si chiarisca se si fa riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce del contenuto attuale della delega, si faccia riferimento con le nozioni richiamate ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti;

all'articolo 2 sarebbe opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affermare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i prin-

cipi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate;

L'articolo 3 stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti; appare opportuno chiarire se si intendeva tener conto della articolata complessità di difforme organizzazione territoriale degli ordini esistenti o se si intende attribuire soggettività giuridica e qualità istituzionale al solo insieme nazionale degli iscritti agli albi e collegi;

L'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa

per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo;

L'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

appare opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 occorre verificare e chiarire se attraverso la previsione si intende ottenere e dichiarare ex professo il riconoscimento del carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono o se esso si intende limitato ai singoli ordinamenti che già lo prevedono;

occorre chiarire che non vi può essere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

verificare se l'articolo 6, corrisponda ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di

formazione professionale organizzati da soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; e nella parte in cui al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni e se non sia invece opportuno secondo la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

è opportuno che meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell'accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere;

L'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui alla lettera b) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università potrebbe essere integrato prevedendo che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

occorre valutare se l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinate l'attri-

buzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale o se si tratta di norma esortativa che può anche essere espunta o meglio riformulata;

L'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno che essa non sia affidata ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate con possibili incertezze interpretative;

L'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disci-

plinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

appare opportuna una generale riconsiderazione della materia disciplinare alla luce del principio di elezione di corti disciplinari autonome e terze;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla «disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso

di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si è dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale;

e) rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lettera *a)*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti;

f) rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III);

g) considerato che, sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli

ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali;

h) considerato che andrebbe introdotta una norma per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel Registro dei Revisori Legali;

i) considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

l) considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

m) con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: *a)* l'assicurazione obbligatoria; *b)* l'accesso; *c)* il tirocinio.

Per quanto concerne il punto *a)* relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una « Convenzione collettiva » negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto *b)* relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente « Disposizioni concernenti i Notai », e precisamente all'articolo

12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica profes-

sionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto *c)* relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti richiedono notizie riguardanti il tentativo di suicidio di un detenuto straniero ristretto presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro. I parlamentari, chiedono di sapere se nei confronti del citato detenuto fossero state adottate tutte le misure precauzionali e di vigilanza che il caso concreto rendeva necessarie. Inoltre, dopo avere riportato i dati relativi ai casi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo avvenuti nell'ultimo anno negli istituti detentivi, segnalano la opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica, nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere.

In data 10 gennaio 2012 presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro, verso le ore 18.20, il personale di Polizia penitenziaria in servizio veniva attirato dalle grida di alcuni detenuti della sezione n. 9, che affermavano che un loro compagno stava male. Giunto immediatamente sul posto, il personale notava il detenuto Haji Sami che, con l'utilizzo dei lacci delle scarpe, si era impiccato alle sbarre della finestra della propria cella.

Immediatamente gli agenti, con l'ausilio di altri detenuti, provvedevano a slegare il detenuto e ad adagiarlo a terra in attesa dell'arrivo del personale medico prontamente allertato. Venivano intanto praticati i primi soccorsi tanto che, all'arrivo del medico, il detenuto aveva già ripreso a respirare.

L'Haji veniva portato nel reparto infermeria e, dopo essersi ripreso, riferiva di aver messo in atto quel gesto, perché colto da grave sconforto a seguito delle notizie relative alle gravi condizioni di salute del padre e della sorella, apprese da altri familiari nel corso di un colloquio.

Il detenuto veniva successivamente collocato in una stanza della sezione infermeria e, al fine di scongiurare ulteriori gesti autolesionistici veniva disposta una attenta e continua sorveglianza.

In seguito, il detenuto è stato assistito in maniera costante dai diversi operatori penitenziari e, dopo un primo periodo piuttosto turbolento, durante il quale il soggetto poneva in essere altri gesti autolesivi in segno di protesta per i discontinui turni di lavoro, l'Haji ha riacquisito finalmente serenità, accettando i turni di lavoro che gli venivano proposti.

Circa il quesito di carattere generale ed attinente al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, preme osservare come accurato e costante sia l'impegno prestato dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni. Invero, si è più volte intervenuti, con diverse circolari, per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero svolti sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

Sono state elaborate, peraltro, anche apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento

dell'« accoglienza » e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari.

A fronte dell'avvertita necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio, per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione, è stata costituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio, con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari.

Con riferimento infine alla opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, si evidenzia che trattasi di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle quali riferibili agli odierni interroganti, ed alle quali si è già dato riscontro.

In ogni caso si riferisce che, in data 14 giugno 2008 si è operato, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, il trasferimento dell'assistenza sanitaria dei detenuti dal Ministero della Giustizia al Servizio Sani-

tario Nazionale. Risultano per l'effetto trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale e di quella specialistica in precedenza a carico del Ministero della Giustizia.

Trova così applicazione il principio che riconosce alle persone detenute, alla pari dei cittadini liberi, il diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, con la possibilità di accesso alle risorse tecnologiche già disponibili per la comunità esterna.

Il decreto contempla anche un trasferimento del personale medico, infermieristico e degli psicologi al Servizio Sanitario Nazionale. Si stanno, pertanto, studiando di concerto con il Ministero della Salute – cui sono state trasferite tutte le funzioni sanitarie, i rapporti di lavoro, le risorse finanziarie, le attrezzature e i beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria – alcune proposte per risolvere le problematiche attinenti la delicata materia.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al suicidio di Bruno Baldini, avvenuto il 2 gennaio del 2012 presso l'ospedale di Villa Scassi di Genova, si comunica che il predetto detenuto è stato arrestato il 5 dicembre 2011, ma non ha mai fatto ingresso nel penitenziario di Genova Marassi.

Ed infatti il Baldini, subito dopo il suo arresto, è stato ricoverato in stato di detenzione presso il reparto Grandi Ustionati del citato ospedale e quivi, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, è stato piantonato dal personale della Polizia penitenziaria.

Si segnala, altresì, che in data 7 dicembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, a parziale modifica dell'ordinanza di custodia cautelare applicata al Baldini nell'immediato, ha ritenuto di disporre la deroga dell'onere di piantonamento, prevedendo – in sostituzione – dei controlli saltuari, da effettuarsi a cura della Polizia penitenziaria.

Secondo i dati informativi acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'ultimo controllo da parte del personale della locale polizia penitenziaria è stato effettuato alle ore 15.00 del 1° gennaio 2012.

Al momento del controllo, l'assistente preposto al servizio non ha riscontrato alcuna anomalia, accertando la regolare presenza del Baldini nella sua stanza.

Tuttavia, poche ore dopo e cioè alle ore 3.20 del giorno seguente, il personale dell'ospedale ha rinvenuto il corpo, privo di vita, del Baldini, constatando che lo stesso si era suicidato, impiccandosi con un cavo elettrico fissato al supporto della televisione.

Dal referto autoptico, stilato dal medico legale, si evince che il decesso si è verificato non oltre le 3/4 ore prima del rinvenimento del corpo.

Ciò posto il locale Provveditorato regionale, in considerazione delle modalità del tragico gesto (come certificato dal referto medico e dagli atti allegati), ha ritenuto di non dover disporre ulteriori accertamenti.

D'altro canto, la stessa Procura della Repubblica di Genova, una volta acquisiti gli esiti della consulenza medico-legale attestante quale causa di morte del Baldini « l'asfissia meccanica » da impiccamento, ha proceduto in data 16 gennaio 2012 ad archiviare il procedimento relativo al decesso del detenuto Baldini.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene segnalata la grave situazione degli istituti di detenzioni pugliesi, per come risulta da una indagine giornalistica, pubblicata dal quotidiano *la Repubblica*. Secondo quanto riportato nella interrogazione i detti istituti presentano caratteristiche strutturali di assoluta inadeguatezza rispetto alle finalità istituzionali e risultano in uno stato di intollerabile sovraffollamento. Tale allarmante quadro, è causa di quotidiane tragedie che mortificano ed umiliano la dignità umana e portano i detenuti a gesti autosoppressivi o autolesionistici.

I parlamentari, chiedono quindi al Ministro, quali sono le iniziative in atto per rimuovere le segnalate e gravi carenze degli istituti di detenzione pugliesi, quali i provvedimenti adottati o da adottare per superare le disfunzioni che mortificano la dignità dei detenuti e appaiono lesivi degli stessi diritti umani.

Preliminarmente si rappresenta, che la situazione detentiva della Regione Puglia, analogamente a quella che si registra nella maggior parte delle regioni del Paese, è caratterizzata da uno stato di tensione detentiva che interessa più strutture penitenziarie. Nella regione Puglia, alla data del 17 giugno c.a., a fronte di una capienza tollerabile di 3.926 posti, sono presenti 4.436 detenuti.

In proposito, si deve tuttavia osservare, che lo stato di generale sovraffollamento dei penitenziari del Paese è in fase di progressiva positiva evoluzione. Invero per effetto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2012, n. 9 che,

prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p. e la modifica della legge 199/10, viene limitato il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi ed si estende la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

Inoltre, la realizzazione del piano carceri, consentirà di disporre di circa nove mila nuovi posti detentivi e, per la regione Puglia, è prevista la realizzazione di due nuovi padiglioni detentivi in ampliamento degli istituti di Lecce e Taranto.

Sempre in via preliminare, occorre precisare che i dati sulle capienze detentive riportati nell'atto ispettivo fanno riferimento alla sola capienza regolamentare e non anche a quella tollerabile, così fornendo un quadro della situazione degli istituti della Puglia ancor più allarmante.

Sui singoli quesiti posti dagli interroganti si rappresenta che i dati riportati nell'atto di sindacato ispettivo, non descrivono compiutamente lo stato degli istituti di detenzione pugliesi.

Invero, in merito alla ristrutturazione delle sezioni detentive dell'istituto di Taranto, il cui costo complessivo è stato stimato in circa 2 milioni di euro, va chiarito che, tenuto conto delle generali ristrettezze finanziarie, si è venuti alla determinazione di suddividere in lotti funzionali l'intervento. Pertanto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si provvederà entro il corrente esercizio finanziario all'esecuzione di un primo lotto.

Sempre riguardo all'istituto di Taranto, non corrisponde assolutamente al vero che le celle siano prive di riscaldamento e che non ci sia acqua calda per le docce; in ogni cella vi sono i termosifoni e in orari dedicati vi è l'acqua calda per le docce. Effettivamente, le stanze detentive sono prive di interruttore elettrico all'interno, ma si provvederà alla loro installazione appena possibile. Infine, il campo di calcio è adibito a zona per il passeggio da alcuni anni, attesa la assoluta carenza di altre aree.

In effetti, le carenze strutturali di molti istituti della Puglia sono tali da richiedere immediati e consistenti interventi, i più urgenti dei quali, tuttavia, saranno realizzati con le risorse messe a disposizione sull'apposito capitolo di spesa. In ogni caso va segnalato che sono stati eseguiti numerosi lavori con l'impiego di manodopera dei detenuti, con il ricorso a ditte esterne e con progetti approvati dalle Cassa delle Ammende.

La situazione debitoria venutasi a creare sui capitoli di spesa che riguardano il funzionamento delle strutture (acqua, gasolio, energia elettrica), nel corso del 2011 è stata azzerata grazie anche alla riduzione delle spese da parte di tutti gli istituti, realizzata, tra l'altro, attraverso una più parsimoniosa erogazione di acqua e di riscaldamento.

Come riportato nella interrogazione, effettivamente si sono verificati dei casi di scabbia che però sono stati subito affrontati e debellati. In ogni caso va chiarito, al riguardo, che trattasi di casi che non nascono all'interno delle strutture penitenziarie, ma scaturiscono dall'ingresso di persone arrestate portatrici dell'infezione.

Nel corso del 2011, nella regione Puglia si sono registrati n. 4 suicidi e numerosi atti di autolesionismo per i quali sono stati attuati interventi mirati da parte degli Staff Multidisciplinari. Riguardo a tali fenomeni, preme ribadire come accurato e costante sia stato l'impegno dell'Amministrazione penitenziaria

nel corso degli anni, durante i quali è più volte intervenuta per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero adottati più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

In proposito va ancora rilevato che è in fase avanzata la stesura di un Protocollo regionale per la prevenzione del rischio suicidano.

In tema di attività trattamentali, la Puglia, nonostante la riduzione dei fondi, ha visto l'incremento di corsi scolastici e l'organizzazione di ben 59 corsi extracurricolari. Sono stati, inoltre, realizzati 27 corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione, cui hanno preso parte 267 detenuti.

Per quanto concerne le strutture penitenziarie che, secondo le notizie riportate dagli interroganti, sarebbero inutilizzate, si precisa che quelle di Accadia, Bovino, Casamassima, Castelnuovo della Daunia, Galatina, Minervino Murge, Orsara, Monopoli e Volturino Appula, sono state già da parecchi anni riconsegnate al Demanio, mentre quelle di Altamura e di Maglie sono pienamente utilizzate. La prima, delle ultime due strutture, è destinata ai detenuti imputati o condannati per reati di violenza sessuale, mentre la seconda è riservata ai detenuti semi-liberi.

Venendo, infine, allo stato dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari della Puglia, si deve ribadire che, a seguito del passaggio dalla sanità penitenziaria alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali, sia per garantire la tutela della salute ed il recupero dei detenuti, sia per le esigenze di sicurezza all'interno degli istituti, in data 25 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Bari e la Regione Puglia, il Protocollo d'Intesa per «l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme

di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario ». In proposito, il Provveditorato Regionale ha invitato i direttori degli istituti penitenziari ad intraprendere analoghe iniziative con le altre Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.